

Sentenza della Cassazione su reati tributari e bancarotta

Frodi, prova facile

Sì al sequestro dei dati contabili

DI DEBORA ALBERICI

Reachi tributari e bancarotta con prova facile. La documentazione contabile dell'impresa può essere interamente sequestrata se dalle ispezioni della guardia di finanza risultano le tracce di file, poi cancellati, che fanno supporre un volume d'affari maggiore.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 27508 del 7 luglio 2008, ha accolto il ricorso della procura di Macerata presentato contro il dissequestro della contabilità di una spa scattato in seguito a una verifica della Gdf. In particolare le fiamme gialle, dopo aver raccolto alcune informazioni dai dipendenti, e dopo aver raccolto dati informativi risultanti dalle memorie dei pc aziendali a uso dell'amministrazione, avevano fatto la segnalazione alla polizia giudiziaria circa un sospettato volume d'affari, maggiore rispetto al dichiarato. Sulla base di tale segnalazione tutti i documenti erano stati sequestrati. Poi la società aveva fatto doman-

Cosa dice la sentenza

«In relazione ad alcuni reati ed in particolare modo per quelli tributari e più in generale per quelli, come la bancarotta fraudolenta, che impongono la ricostruzione del volume d'affari di una società, non sempre è possibile individuare preventivamente il documento ritenuto utile allo scopo. In tali casi non si può prescindere dal sequestro dell'intera contabilità relativa all'impresa per individuare in un secondo momento quelli effettivamente necessari all'accertamento del fatto. In ipotesi del genere è sufficiente indicare la tipologia dell'atto e del documento ed il nesso con l'attività dell'impresa»

da di riesame del provvedimento cautelare e il tribunale di Macerata l'aveva accolta. Contro questa decisione la procura ha fatto ricorso in Cassazione e lo ha vinto. La terza sezione penale del Palazzaccio ha infatti precisato che «in relazione ad alcuni reati e in particolare modo per quelli tributari e più in generale per quelli, come la bancarotta fraudolenta, che impongono la ricostruzione del vo-

lume d'affari di una società, non sempre è possibile individuare preventivamente il documento ritenuto utile allo scopo. In tali casi non si può prescindere dal sequestro dell'intera contabilità relativa all'impresa per individuare in un secondo momento quelli effettivamente necessari all'accertamento del fatto. In ipotesi del genere è sufficiente indicare la tipologia dell'atto e del documento e il nesso con l'attività dell'impresa».

Questo principio è un corollario di quello, più generale, secondo cui «la legittima adozione di un provvedimento di sequestro presuppone innanzi tutto l'astratta configurabilità del reato con riferimento a una fattispecie tipica, nella sua accezione naturalistica ed a prescindere da eventuali questioni attinenti al futuro giudizio di merito».

riproduzione riservata

Il testo della sentenza su www.italiagoggi.it

DPCM IN G.U.

Partecipazioni e terreni, c'è la proroga

Prorogato al 20 luglio il termine per rideterminare il costo di terreni e partecipazioni. È stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 di ieri, infatti, il dpcm del 30 giugno 2008 che posticipa la scadenza per tali adempimenti. La proroga era stata anticipata dall'Agenzia delle entrate (si veda *ItaliaOggi* del 1° luglio scorso) e decisa dal ministero dell'economia, che ha tenuto conto delle difficoltà operative incontrate dai contribuenti.

La norma in questione, reintrodotta dalla Finanziaria 2008, prevede la possibilità per le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e i soggetti non residenti, di rideterminare il valore di acquisto della partecipazione e dei terreni sulla base del valore di mercato asseverato mediante una perizia di stima redatta da un professionista abilitato. Il riconoscimento fiscale del valore rideterminato è subordinato al pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 2% per le partecipazioni non qualificate e al 4% per le partecipazioni qualificate e i terreni. Restano invariate le scadenze per le eventuali rate successive alla prima fissate al 30 giugno 2009 e al 30 giugno 2010.

RISOLUZIONI IN BREVE

Rimborsi come reddito

Le indennità di trasferta come redditi di lavoro dipendente. Le somme che l'Istituto nazionale di fisica nucleare eroga ai propri associati come rimborso spese per le missioni svolte fuori sede, infatti, sono equiparabili a reddito ai fini Irpef. Lo afferma l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 284/E di ieri. Secondo l'amministrazione finanziaria, occorre individuare se le somme corrisposte agli associati (i quali non sono dipendenti dell'ente) possano qualificarsi come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Un'eventualità che si sostanzia quando l'attività, che potrebbe essere per natura autonoma, viene fornita in relazione a un ordine di servizio ricadente nel rapporto subordinato intrattenuto in via principale. Secondo le Entrate, ove ricorra tale collegamento, le somme corrisposte ai dipendenti di università o di altri enti o amministrazioni con incarico di associazione presso l'Infn rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del Tuir.

Estromissione immobili

Niente estromissione agevolata per gli immobili strumentali che sono stati oggetto di trasformazione e che risultano quindi accatastati tra gli immobili di tipo abitativo. Su questi ultimi, inoltre, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Tuir, nessuna quota di ammortamento e nessun altro componente negativo relativo al bene immobile locato, fatta eccezione per gli interessi passivi di finanziamento (articolo 1, comma 35, della legge 24 novembre 2007, n. 244), possono essere dedotti dal soggetto che esercita attività immobiliare. Sono i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 280 del 4 luglio 2008.

Marche da bollo

I valori bollati cartacei che non sono stati venduti, poiché dichiarati fuori corso dalla Finanziaria 2007, sono deducibili dal reddito d'impresa dei tabaccai. In primis tramite svalutazione dei beni-rimanenze, oppure attraverso l'estromissione delle vecchie marche da bollo dal regime d'impresa. Lo ha specificato l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 281 del 4 luglio scorso. Secondo l'amministrazione finanziaria, l'onere economico sostenuto dai tabaccai per l'acquisto delle marche da bollo rimate invendute costituisce un costo inerente all'attività svolta conformemente ai principi enunciati dall'art. 109 del Tuir.

IL COMMENTO

Blocco ravvedimento Irap troppo penalizzante

E' di questi giorni l'invio da parte dell'amministrazione finanziaria delle comunicazioni di irregolarità (i c.d. avvisi bonari) riguardanti l'annualità 2005. Con tali comunicazioni, l'Agenzia provvede al controllo automatizzato delle dichiarazioni presentate ai sensi degli artt. 36-bis del dpr n. 600/73, per le imposte dirette, e 54-bis del dpr n. 633/72, per l'Iva, incrociando i debiti autoliquidati dal contribuente, con le deleghe di pagamento presenti nel terminale, ed avvisando il primo in caso di un tardivo od omesso versamento riscontrato. Tale tipo di controllo, consente al contribuente di sanare l'irregolarità commessa, pagando una sanzione ridotta del 10%, in luogo di quella ordinaria del 30%, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'avviso di pagamento. E di tutta evidenza, quindi, la convenienza alla definizione in via breve del quantum debetur, nei casi in cui la richiesta non sia priva di fondamento.

Tuttavia, la riduzione della sanzione, per l'annualità in questione, non opera in merito al tardivo od omesso versamento riguardante il saldo o l'acconto Irap dovuto.

A seguito dell'entrata in vigore del dl n. 106 del 2005, infatti, l'eventuale irregolarità connessa al versamento del saldo Irap anno 2004, o del saldo o dell'acconto Irap per l'anno 2005, non può godere della riduzione della sanzione ad un terzo, così come previsto in via ordinaria dal comma 2, dell'articolo 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 e successive modificazioni; così come, per tale fattispecie, sempre ai sensi del comma 3, del dl n. 106/2005, non si è potuto far uso dell'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nei casi in cui ci si è accorti da subito dell'errore commesso.

Il blocco del ravvedimento, e della sanzione ridotta in sede di controllo automatizzato, è stato deciso dal governo nelle more del giudizio della Corte di giustizia europea, procedimento C-475/03, in merito alla compatibilità dell'Irap con quanto previsto dall'art. 33, della VI Direttiva (Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE). Procedimento che ha visto lo Stato italiano uscire vincitore, dato che la sentenza del 3 ottobre 2006 ha sancito la legittimità dell'Irap, in quanto imposta diversa dall'Iva e non gravante sulla cifra d'affari.

Il timore del governo era che in pendenza di giudizio, fi-

duciosi in una sentenza a loro favorevole, i contribuenti non procedessero a versare gli acconti e il saldo dovuto, procedendo invece, in caso di sentenza pro fisco, a ravvedersi o definire le somme dovute all'arrivo dell'avviso bonario, causando così un buco nelle casse dello stato.

Tuttavia, se la protezione degli interessi erariali può ritenere logico un provvedimento volto a evitare comportamenti unfair da parte dei contribuenti, la soluzione adottata dal governo rischia di danneggiare anche chi è incappato in semplici incidenti di percorso. Si pensi al soggetto passivo Irap che, per problemi di varia natura, ha proceduto alla trasmissione della delega di pagamento ad oggetto il saldo o l'acconto dovuto per il 2005, con qualche giorno di ritardo. Per esempio, scadenza 16/11/2005, versamento effettuato il 18/11/2005. Nel caso in specie, con l'invio dell'avviso bonario, l'irregolarità riguardante l'Irpef, l'Ires o l'Iva, potrà essere sanata al 10%, quella Irap solo al 30%, anche in quei casi in cui il contribuente si sia avvalso dell'istituto del ravvedimento operoso. Questo perché il dl n. 106/2005, è intervenuto in maniera generica prevedendo una generale disapplicazione del disposto di cui all'art. 13 del dlgs n. 472/97, sterilizzando sia il ravvedimento breve, di cui alla lettera a), del comma 1, dell'art. 13, che il ravvedimento lungo, di cui alla successiva lettera b). Non si capisce tanta intransigenza; bene avrebbe fatto il legislatore a prevedere la sterilizzazione, nel caso in specie, della sola lettera b), del comma 1, dell'art. 13, mantenendo la possibilità in capo al contribuente di potersi ravvedere in via breve, posto che l'impossibilità in questione rischia di essere una penalizzazione eccessiva, non giustificata da un punto di vista della tutela erariale.

A tal proposito, visto che l'articolo 1, del dl n. 206/2006, ha riproposto il blocco del ravvedimento anche per il saldo e l'acconto dell'Irap relativa all'anno 2006, riprendendo in toto il disposto di cui al precedente dl 106/2005, si auspica un intervento del Legislatore volto ad eliminare tale eccessiva cautela. Per esempio, prevedendo la validità del ravvedimento effettuato, quando eseguito in via breve con il pagamento della sanzione ridotta a 1/3 del minimo nei trenta giorni successivi alla data di scadenza.

di Emanuele Rossi